

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA DEL LOTTO DI LEGNAME "A CATASTA" SCHINCHEA – CATASTA 1

Articolo 1

OGGETTO ED UTILIZZAZIONE

È posta in vendita la catasta allestita e denominata "Schinchea – catasta 1", derivante dal lotto di legname d'opera denominato "Schinchea" di Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto, di cui ai progetti di taglio nn. 404/2018/2 e 405/2018/4 dell'Ufficio distrettuale forestale Rovereto – Riva del Garda di data 20/07/2018, per una massa netta risultata di mc. 351,58.

Articolo 2

NORME GENERALI

Qualora non diversamente disposto dal presente capitolato particolare, tutte le condizioni generali relative alla vendita, al contratto, alla consegna ed alle modalità di utilizzazione sono contenute nel capitolato d'oneri generali per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e la vendita in piedi dei prodotti legnosi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 31 marzo 2022.

Articolo 3

VENDITA

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente la completa accettazione del presente capitolato d'oneri particolare e di tutte le norme che regolano la procedura di gara nonché la stipula del successivo contratto.

Articolo 4

SPESE

Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di misurazione, imposte, tasse ed ogni altro onere inerente e conseguente, nessuno escluso ed eccettuato.

Qualora l'importo di aggiudicazione dovesse superare la somma (IVA inclusa) di euro 100.000,00 si procederà alla stipula del contratto di vendita mediante atto pubblico a rogito del Segretario generale del Comune di Ledro.

Articolo 5

CONSEGNA E TERMINE

La catasta del lotto di legname venduto è disponibile allestita presso il piazzale in località "Schinchea" e si intenderà consegnata con la sottoscrizione dell'atto di vendita.

Non è consentita la consegna di legname prima della stipula del contratto di vendita. Dal momento della consegna l'acquirente sarà responsabile della sicurezza del legname accatasto.

Il piazzale dovrà essere sgomberato entro 120 giorni dalla firma del contratto di vendita.

La ditta acquirente è obbligata a concordare con i custodi forestali la data di inizio di rimozione dal piazzale di quanto acquistato. Dalla data di stipula del contratto di compravendita e sino all'asporto dell'intero quantitativo di legname aggiudicato con sgombero di cascami e pulizia del piazzale, la ditta acquirente è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto entro il termine fissato dall'amministrazione e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di aggiudicazione, od in caso di mancato versamento dell'acconto dovuto od in assenza della garanzia di cui al successivo art. 7, l'aggiudicazione sarà revocata a favore del successivo

miglior offerente ovvero – in caso di offerta unica – l'aggiudicazione sarà revocata ed il lotto riproposto in vendita. Le somme versate a qualsiasi titolo non verranno restituite e saranno trattenute dall'Ente a titolo di risarcimento dei danni patiti.

Il lotto risulta già misurato da personale forestale competente. In caso venga richiesta dalla ditta acquirente la verifica della misurazione, qualsiasi onere da ciò derivante sarà posto a carico della ditta acquirente. Il controllo dovrà essere effettuato con la presenza obbligatoria ed in contraddittorio con i custodi forestali.

Il risultato della misurazione iniziale sommato al risultato della misurazione di verifica verrà diviso a metà ed il dato costituirà la misurazione definitiva conseguita. Sarà accettata come calo fisiologico una discordanza della misurazione iniziale contenuta entro una percentuale del 3%. Constatato un esubero maggiore rispetto alla percentuale sopra indicata, verrà ridefinito l'importo di vendita secondo la nuova risultanza. In caso contrario l'importo scaturito dalla vendita verrà confermato come definitivo.

Articolo 6

AVVERTENZE

L'amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei, non visibili, esistenti nel legname posto in vendita. La vendita viene effettuata a rischio e pericolo della ditta acquirente che espressamente esonera l'amministrazione venditrice da ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'avverarsi di tale ipotesi in corso di lavorazione del legname.

Articolo 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il legname venduto dovrà essere pagato dall'acquirente mediante il pagamento degli avvisi PagoPA all'uopo rilasciati, versando:

- Il 20% di acconto alla firma del contratto (fatta salva la riduzione al 10% nel caso previsto dal successivo art. 8);
- L'80% a saldo prima della conclusione dell'asportazione dal piazzale.

La ditta acquirente potrà presentare una fidejussione bancaria per l'effettivo valore residuo del lotto della durata massima di 120 giorni decorrenti dalla firma del contratto, entro i quali dovrà procedere al pagamento del saldo ed all'asporto del legname.

L'IVA sul prezzo di vendita è a carico dell'acquirente e dovrà essere pagata in aggiunta al valore del legname con emissione di fattura da parte del Comune.

Per ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge.

Articolo 8

ASPORTO DEL LEGNAME

È fatto divieto alla ditta acquirente di asportare il legname, se non prima del completo pagamento dello stesso in acconto o ad avvenuto deposito della garanzia indicata al precedente articolo 7.

Unicamente nel caso di comprovata forza maggiore certificata dai custodi forestali che impedisca l'asportazione del legname dal piazzale, il versamento in acconto alla firma del contratto potrà essere ridotto fino al 10% ed i termini di pagamento del lotto potranno essere sospesi su richiesta scritta e motivata dalla Ditta acquirente. Il decorso dei termini verrà ripreso quando da parte dei custodi forestali verrà comunicata la possibilità di asportare il legname.

Sarà consentito l'asporto del legname unicamente previa osservanza delle condizioni contrattuali sopra riportate e pagamento del relativo importo. Del controllo del legname

prelevato sono incaricati i custodi forestali che verificheranno il corretto asporto di quanto stabilito.

Il Comune è autorizzato a riscuotere la fideiussione sopra indicata, qualora la Ditta non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute entro i termini fissati all'art. 7, senza che la ditta possa avanzare alcuna opposizione.

La fidejussione dovrà contenere la clausola che la stessa si intende comunque valida sino al rilascio da parte del Comune di apposita dichiarazione liberatoria.

Articolo 9

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Qualora l'acquirente ometta di corrispondere le somme offerte per l'acquisto del lotto ovvero di asportate il legname acquistato nei termini previsti, l'amministrazione si riserva di esercitare la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, restando impregiudicato il diritto della stessa di agire nei confronti dell'acquirente per il risarcimento di qualsiasi danno patito a causa dell'inadempimento.